

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente la fusione del Patriziato di Gordola  
e della Corporazione gordolese

(del 31 maggio 1966)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Il Patriziato di Gordola e la Corporazione Gordolese sono due enti patriziali distinti formalmente e, sino all'aprile / maggio 1965, anche materialmente. In quest'epoca, sollecitate da diversi interventi in sede assembleare e partendo dalla considerazione che i due enti raggruppano gli stessi fuochi e patrizi (registro dei fuochi e catalogo dei votanti dell'uno ricalcano quelli dell'altra), le due Amministrazioni hanno dato l'avvio, in comune, allo studio di un progetto di fusione. Sono anzi giunte alla designazione di un presidente e di un segretario « incaricati » delle Amministrazioni stesse, con il mandato di rappresentare i due enti, precorrendo, sotto certi aspetti, la loro fusione.

Questo « Ufficio presidenziale » un po' particolare si rivolgeva una prima volta con lettera del 3 luglio 1965 al Dipartimento dell'interno per chiedere informazioni circa la procedura da seguire.

Il Dipartimento si sdebitava con sua risposta del 15 luglio fornendo i chiarimenti necessari.

In data 17 agosto il medesimo « Ufficio presidenziale » inoltrava all'Autorità cantonale formale istanza di fusione dei due enti interessati in un unico ente da denominarsi « Corporazione dei patrizi gordolesi ».

A questo punto il Dipartimento constatava che, contrariamente alle istruzioni fornite, il principio della fusione non era stato sottoposto per preavviso giusta gli art. 5 segg. legge 6 marzo 1945 sulla fusione, separazione e consorzio dei Comuni (LF), legge applicabile in sede patriziale a tenore dell'art. 111 cpv. 2 LOP, alle due assemblee, bensì ad un'assemblea comune, indetta il 25 luglio 1965, nella quale i 21 presenti si erano pronunciati all'unanimità per la fusione e per la denominazione del nuovo ente in « Corporazione dei patrizi gordolesi ».

In progresso d'istruttoria i due enti opponevano al Dipartimento, per la penna dell'avv. Teodoro Vassalli, presidente dell'ALPA, che, i due enti essendo composti dei medesimi fuochi e patrizi, una eventuale imposizione, da parte dell'Autorità cantonale, di riprendere l'oggetto ad initio, obbedirebbe ad un eccessivo formalismo.

Il Consiglio di Stato può associarsi a questa tesi, eppertanto considerare come acquisite le premesse di cui agli art. 5 segg. LF e dar seguito alla procedura con il rinvio dell'incanto al Gran Consiglio per quanto di sua competenza.

Sulla consistenza dei due enti merita di essere rilevato :

1) *Patriziato di Gordola :*

E' proprietario di boschi, pascoli in montagna (giurisdizione di Gordola e di Cugnasco) e lungo l'alveo dei fiumi (Verzasca - Gabbio - Roviscaglie) e di un acquedotto ai Monti Motti, per un valore di stima complessivo di Fr. 106.858,—.

Dispone inoltre di capitali in obbligazioni, azioni, libretti di risparmio e conti cfrantisi, al 31 dicembre 1964, in Fr. 70.895,—.

2) *Corporazione patriziale gordolese* :

I suoi beni sono costituiti da terreni coltivi e prativi a Gordola e nel Piano di Magadino (giurisdizione di Locarno), di diritti d'erbativo sull'Alpe Mognora (giurisdizione di Vogorno) per un valore di stima di Fr. 104.522,— e di capitali vari ammontanti complessivamente, al 31 dicembre 1964, a Fr. 56.523,—.

La situazione patrimoniale ed i redditi dei due enti possono dunque essere definiti buoni. E' tuttavia verosimile che la fusione degli enti stessi, oltre a portare ad una notevole semplificazione ed a qualche economia nell'amministrazione, consentirà di potenziare la struttura economica della compagine patriziale di Gordola. La quale, sia detto per inciso, ha già praticamente posto in atto la fusione allestendo per l'anno 1965 un solo conto d'esercizio nel quale figurano recensiti i movimenti finanziari dei due enti.

La denominazione del nuovo ente in « *Corporazione dei patrizi gordolesi* », sottoscritta a voto unanime dai partecipanti all'assemblea del 25 luglio 1965, può essere senz'altro accettata.

Nella sua istanza del 17 agosto 1965, ai fini della fusione formale, l'« *Ufficio presidenziale* » incaricato dei due enti, esternata la sua preoccupazione circa l'incidenza delle tasse ed imposte che fossero per maturare a seguito del trapasso dei beni al nuovo ente sulla situazione patrimoniale del medesimo, chiede che sia fatta astrazione da ogni aggravio.

In proposito vuol essere rilevato che, per le operazioni di trapasso della proprietà fondiaria degli enti preesistenti alla nuova *Corporazione* in conseguenza di una fusione, la legge non prevede speciali esenzioni di tasse od imposte. Unica agevolazione è quella di cui all'art. 37 § DL che stabilisce la tariffa per le operazioni nel RF, testo unico del 26 marzo 1965 (BU pag. 60 segg.) in forza del quale « le iscrizioni richieste nell'esclusivo interesse dei Comuni, Patriziati o di altri enti di diritto pubblico del Cantone saranno soggette alla metà della tassa ».

Una tale agevolazione, pur non indifferente, non è tuttavia sufficiente, anzi è spesso inadeguata ad invogliare gli enti patriziali, così come postulato e da tempo ripetutamente sollecitato in seno al Gran Consiglio, a procedere alla fusione. Il Consiglio di Stato ritiene che sia pertanto opportuno, nell'attesa di una modifica della legge, che il Gran Consiglio acceda alle istanze di esenzione da tasse ed imposte formulate nei singoli casi di fusione sottopostigli per esame e decisione.

Concludendo propone dunque al Gran Consiglio di decretare la fusione del Patriziato di Gordola e della *Corporazione gordolese* in un unico ente denominato « *Corporazione dei patrizi gordolesi* » adottando l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*F. Ghisletta*

p. o. Il Cancelliere :

*Beati*

Disegno di

**DECRETO LEGISLATIVO**  
concernente la fusione del Patriziato di Gordola  
e della Corporazione gordolese

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 31 maggio 1966 n. 1374 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — E' statuita la fusione del Patriziato di Gordola e della Corporazione gordolese in un unico ente denominato « Corporazione dei patrizi gordolesi ».

*Art. 2.* — Il nuovo ente subentra in ogni diritto di proprietà o di altra natura e assume ogni obbligo che vi risultasse a carico dei singoli enti che vengono fusi, giusta il presente decreto.

*Art. 3.* — Il Dipartimento dell'interno disporrà circa il trasferimento degli atti e degli archivi appartenenti agli enti di cui all'art. 1 all'ufficio e all'archivio del nuovo ente patriziale, presso il quale saranno depositati e conservati.

Il medesimo Dipartimento provvederà a convocare, entro il più breve termine possibile, l'assemblea costitutiva del nuovo ente patriziale, e ad emanare le istruzioni necessarie per il nuovo regolamento patriziale, il registro dei fuochi e il catalogo dei votanti, l'elezione dell'ufficio patriziale, la nuova contabilità.

*Art. 4.* — Per le operazioni di trapasso della proprietà fondiaria e dei beni mobiliari dagli enti preesistenti a quello di nuova costituzione, non verranno prelevate nè tasse nè imposte.

*Art. 5.* — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

